

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 3/6/2008.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ANNO 2008 TRA IL COMUNE DI ZEVIO E L'ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "GESU' BAMBINO" DI RALDON PER LA GESTIONE DEL NIDO INTEGRATO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che da anni il Comune di Zevio sostiene l'operato delle Scuole dell'infanzia autonome mediante convenzioni, ritenendo la famiglia prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli ma con diritto alla necessaria collaborazione per espletare tale funzione educativa ed, in tal senso, il servizio offerto dalle scuole dell'infanzia risulta essere essenziale per la comunità;

CONSIDERATO che anche quest'anno fra il Comune di Zevio e la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" di Raldon è in atto una convenzione, approvata con delibera di G.C. n. 131 del 13/5/2008, intesa a garantire il diritto di accedere all'istruzione pre-scolare, secondo gli orientamenti previsti dalle leggi vigenti, a quei bambini che, abitando nelle vie confinanti con il Comune di San Giovanni Lupatoto, usufruiscono del servizio di detta scuola dell'infanzia autonoma per ovvia opportunità di vicinanza e perchè le scuole dell'infanzia autonome presenti nel territorio di Zevio sono in grado di soddisfare, solo parzialmente, la richiesta delle famiglie di questi bambini;

ATTESO che nell'anno 2005 presso la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" è stato attivato il servizio di Nido Integrato, in conformità alla Legge Regionale n. 32 del 23/4/1990;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene di rilevante interesse pubblico il servizio di Asilo Nido, quale significativo apporto al miglioramento della qualità della vita per le giovani coppie e per quanti altri non hanno la possibilità di accudire, durante la giornata, i propri figli per impegni di lavoro o altro;

RITENUTO, quindi, che il Comune di Zevio intende avvalersi, come già avvenuto nell'anno 2007 (convenzione rep. n° 4202 del 30/5/2007 scaduta il 31/12/2007), della collaborazione gestionale della scuola dell'infanzia autonoma "Gesù Bambino" di Raldon anche per il servizio innovativo di Nido Integrato, in osservanza a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 32/1990, per quei bambini residenti a Zevio che usufruiscono del servizio;

PRESO ATTO che la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" di Raldon, allo scadere della convenzione di cui sopra, ha continuato ad accogliere nell'anno in corso i bambini residenti a Zevio;

VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Scuola Materna "Gesù Bambino" di Raldon della durata di un anno a decorrere dall'1/1/2008, che si compone di n° 13 articoli;

DATO ATTO che il contributo per l'intero anno 2008 da corrispondere per ogni bambino residente in Zevio, per un numero massimo di 8 bambini, frequentante il nido integrato "Gesù Bambino" di Raldon è di € 1.054,61 pari al contributo anno 2008 riconosciuto alla stessa associazione per ciascun bambino di Zevio frequentante la scuola dell'infanzia;

DATO ATTO che il numero dei bambini iscritti al nido integrato alla data del 31/12/2007 è pari a 7, come da documentazione pervenuta dalla scuola prot. n° 10746 del 20/5/2008;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" di Raldon, allo scadere della convenzione anno 2007 citata in premessa (convenzione rep. n° 4202 del 30/5/2007 scaduta il 31/12/2007), ha continuato ad accogliere nell'anno in corso i bambini residenti a Zevio.
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Associazione Scuola Materna "Gesù Bambino" di Raldon per la gestione del nido integrato della durata di un anno a decorrere dall'1/1/2008, schema che si compone di n. 13 articoli e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante ed inscindibile.
3. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia alla stipula della convenzione una volta che il presente provvedimento sia divenuto esecutivo ai sensi di legge, dando atto che gli eventuali bolli e imposte dovute per legge sono a carico dell'Associazione Scuola Materna "Gesù Bambino".
4. DI DARE ATTO che, per l'anno 2008, il contributo per bambino residente nel Comune di Zevio che frequenta il nido integrato di Raldon, calcolato ai sensi dell'art. 9 della convenzione, risulta pari ad € 1.054,61 e che, pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dal nido integrato, in atti, il contributo da erogare anno 2008 è pari ad €7.382,27.
5. DI INCARICARE lo stesso Funzionario Dirigente alla predisposizione della determinazione relativa all'impegno di spesa di €7.382,27 al PEG cap. 3120 denominato "Trasferimenti ad altri soggetti - Contributi Enti/Associazioni ecc." del bilancio esercizio finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità ed alla conseguente erogazione del contributo a favore del Presidente dell'Associazione Scuola Materna "Gesù Bambino" con sede in Raldon Via Speranza n° 3.
6. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 3120 non rientra nei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D. L. n. 65/1989, convertito nella Legge 155/1989, ma si rende necessaria, sotto propria esclusiva responsabilità, per proseguire anche nel 2008 a sostenere economicamente quelle famiglie di Campagnola che usufruiscono del servizio di nido integrato, nel rispetto delle finalità indicate in premessa che sono in linea con quelle statutarie.
7. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali, Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di propria competenza.
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di procedere celermente con la firma della convenzione.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZEVIO E
L'ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "GESU' BAMBINO"
DI RALDON PER LA GESTIONE DEL NIDO INTEGRATO.**

L'Anno duemilaotto, addì (.....) del mese di in Zevio e nella Residenza Municipale;

TRA I SIGNORI:

1. **Dr. Giuseppe Vozza**, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n. 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 50 del vigente Statuto comunale, in virtù del decreto sindacale n. 32 in data 24/12/2007, della deliberazione di Giunta Comunale n. del
2. **L'Associazione Scuola Materna "Gesù Bambino"** con sede a Raldon di San Giovanni Lupatoto (VR) in Via Speranza n° 3, codice fiscale 8002330231 - partita IVA 01539970234, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Conti Renzo, nato a Zevio (VR) il 17/1/1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

CONSIDERATO CHE

- fra il Comune di Zevio e la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" di Raldon è in atto una convenzione intesa a garantire il diritto di accedere all'istruzione pre-scolare, secondo gli orientamenti previsti dalle leggi vigenti, a quei bambini che abitando nelle vie confinanti con il Comune di San Giovanni Lupatoto usufruiscono del servizio di detta scuola dell'infanzia autonoma per ovvia opportunità di vicinanza e perchè le scuole dell'infanzia autonome presenti nel territorio di Zevio sono in grado di soddisfare solo parzialmente la richiesta delle famiglie di questi bambini;
- nell'anno 2005 presso la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" è stato attivato il servizio di Nido Integrato, in conformità alla Legge Regionale n. 32 del 23/4/1990;
- l'Amministrazione Comunale ritiene di rilevante interesse pubblico il servizio di Asilo Nido, quale significativo apporto al miglioramento della qualità della vita per le giovani coppie e per quanti altri non hanno la possibilità di accudire, durante la giornata, i propri figli per impegni di lavoro o altro;

- l'Amministrazione Comunale ritiene che l'innovativo servizio di nido integrato possa e debba contribuire in modo significativo a dare adeguata risposta alle esigenze sopra evidenziate in quanto la Famiglia, prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione per espletare tale funzione educativa;
- i motivi testè descritti hanno portato, nell'anno 2007, alla stipula tra il Comune di Zevio e la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" della convenzione rep. n° 4202 del 30/5/2007, scaduta il 31/12/2007;
- la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" di Raldon, allo scadere della convenzione di cui sopra, ha continuato ad accogliere nell'anno in corso i bambini residenti a Zevio;
- il Comune di Zevio intende quindi avvalersi, anche per l'intero anno 2008, della collaborazione gestionale della scuola dell'infanzia autonoma "Gesù Bambino" di Raldon anche per il servizio innovativo di Nido Integrato, in osservanza a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 32/1990, per quei bambini residenti nel Comune di Zevio che usufruiscono del servizio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Ente Gestore -

Il Nido Integrato è amministrato da un Comitato di Gestione costituito ed eletto secondo la normativa del proprio statuto.

L'Amministrazione Comunale è rappresentata da un proprio Consigliere delegato dal Sindaco con diritto di partecipazione e di voto a tutte le riunioni delle Assemblee Generali e con il compito di seguire l'attività finanziaria e gestionale.

Nell'ipotesi di gestione straordinaria durante la quale non sono presenti gli organi amministrativi del Comune, la funzione del Consigliere indicata al comma 2 del presente articolo viene espletata dal Dirigente del Settore Scuola.

Art. 2 - Iscrizioni -

Il Nido Integrato accoglie bambini in conformità alla L.R. n. 32/1990.

Il Nido Integrato accoglie anche bambini portatori di handicap. Il personale di assistenza dovrà essere garantito dall'Unità Socio Sanitaria Locale.

Art. 3 - Sede -

Per l'attività didattica e ricreativa del Nido Integrato, l'ente gestore utilizza i fabbricati con annessi spazi e pertinenze di proprietà della rispettiva parrocchia.

Art. 4 - Manutenzione ed attrezzatura -

E' compito dell'ente gestore provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili di cui all'articolo precedente, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, alle attrezzature igieniche, al materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altra cosa necessaria al funzionamento del nido.

Le strutture, le attrezzature ed i locali del Nido Integrato devono essere idonei e funzionali alle esigenze didattico-formative previste dall'autorizzazione e dalla vigilanza dell'autorità scolastica competente.

Art. 5 - Calendario scolastico -

Il Nido Integrato, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità scolastica competente, è tenuto all'osservanza del calendario scolastico stabilito da detta Autorità e di quello previsto dal Contratto di Lavoro Nazionale F.I.S.M.

Art. 6 - Personale della Scuola -

Il personale insegnante e quello ausiliario, laico e religioso, è assunto ad ogni effetto dall'Ente Gestore secondo le qualifiche necessarie e nel rispetto delle norme, del trattamento economico e delle direttive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto e dalle norme di legge vigenti che regolano la materia.

Il personale educativo e docente deve essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. I rapporti con il personale religioso sono regolati da apposite convenzioni tra Scuola dell'Infanzia ed Istituti di appartenenza di detto personale.

Il numero dei dipendenti dovrà garantire il rispetto del rapporto educatori-bambino previsto dalla L.R. n. 32/1990 e tale da assicurare le attività e le prestazioni previste nel programma approvato dalla Regione Veneto.

Art. 7 - Assicurazione dei bambini contro l'infortunio -

L'ente gestore dovrà procedere all'assicurazione dei bambini contro gli infortuni possibili durante la permanenza nel nido nonché durante lo svolgimento di tutte le iniziative organizzate dal Nido Integrato, anche al di fuori della propria struttura.

Art. 8 - Tabella Dietetica - Assistenza sanitaria -

La somministrazione della refezione sarà effettuata secondo una tabella dietetica di massima, approvata dal responsabile del Settore Igiene dell'U.L.S.S. competente.

Copia di detta tabella viene inoltre trasmessa all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno scolastico.

L'assistenza sanitaria è garantita dall'U.L.S.S. n. 20 di Verona secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia. L'U.L.S.S. esercita anche la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura, fermo restando che ogni responsabilità derivante dall'esercizio della gestione resta a carico dell'ente gestore.

Art. 9 - Contributo del Comune -

L'Amministrazione Comunale, a titolo di concorso spese di gestione del servizio asilo nido integrato ed al fine di contribuire alle spese che ogni famiglia sostiene, eroga all'Associazione Scuola Materna "Gesù Bambino" di Raldon per l'anno 2008 il contributo di €1.054,61 per ogni bambino residente nel Comune di Zevio, per un numero massimo di 8 bambini, pari al contributo anno 2008 riconosciuto alla stessa associazione per ciascun bambino di Zevio frequentante la scuola dell'infanzia.

Ai fini del calcolo del contributo, si computano i bambini iscritti alla data del 31.12.2007. Pertanto il contributo complessivo 2008 è pari ad €7.382,27.

Qualora eventuali disposizioni di Legge a livello statale o regionale modificano l'attuale sistema di finanziamento delle scuole dell'infanzia autonome, quanto contemplato nel presente articolo potrà essere oggetto di revisione.

Art. 10 - Erogazione del contributo -

L'erogazione del contributo avverrà in due rate:

- la prima rata, pari al 90% del contributo previsto, entro il mese di giugno;
- il saldo, pari al rimanente 10%, entro il 15 dicembre a condizione che venga prodotta copia della comunicazione scritta inviata dalla scuola a tutte le famiglie con chiara indicazione dell'entità del sostegno economico erogato dal Comune.

Eventuali bolli e imposte dovute per legge rimangono a carico del Nido Integrato.

Art. 11 - Documentazione -

Il Nido Integrato si impegna a fornire i seguenti documenti:

- a) il Modello UNICO e relativi bilanci entro le scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dovute per legge;
- b) a richiesta del Comune, l'elenco dei bambini iscritti e degli iscritti residenti, divisi per sezioni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 12 - Retta di frequenza -

La retta di frequenza al Nido Integrato sarà stabilita annualmente dall'ente gestore.

Il Comitato di Gestione del Nido Integrato si impegna ad applicare d'ufficio e anche su segnalazione dell'Amministrazione Comunale a cura del Sindaco, riduzioni o esenzioni in presenza di comprovate e disagiate situazioni economiche o, in caso di più fratelli frequentanti le scuole, qualora la situazione economica consigli una riduzione.

Art. 13 - Durata -

La presente convenzione ha validità di anni uno con naturale scadenza il 31.12.2008.

Non è ammessa la proroga tacita e la scadenza non deve essere preceduta da alcuna nota di preavviso dalle parti.